



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

51[^] Seduta

Lunedì 31 marzo 2025

Deliberazione n. 372 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 17, assenti 14.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 335/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito - presenti e votanti 17, a favore 13, astenuti 4 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 3 aprile 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 372 del 31 marzo 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE

2005, N. 17 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI

AMMINISTRATIVE SULLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 marzo 2025.

Reggio Calabria, 2 aprile 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La presente legge regionale intende sostituire l'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, che regola le funzioni amministrative relative al demanio marittimo.

L'obiettivo centrale di questa modifica è semplificare e velocizzare l'approvazione degli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge, al fine di sostenere gli operatori turistici calabresi che, a causa dell'erosione costiera, vedono ridursi la disponibilità del bene primario: il mare e la spiaggia. Questi interventi sono essenziali non solo per la protezione dell'ambiente, ma anche per garantire la continuità delle attività turistiche che dipendono dalla qualità e fruibilità delle spiagge. L'intervento di ripascimento contribuisce, quindi, a salvaguardare il valore economico delle zone costiere, preservando una risorsa fondamentale per il turismo, senza compromettere la sostenibilità ambientale e la dinamica naturale dei litorali. Con questa legge, si intende semplificare l'iter autorizzativo per i concessionari demaniali, dando loro gli strumenti necessari per intervenire rapidamente, mentre si rafforza la collaborazione tra enti pubblici e privati, con un approccio che favorisca lo sviluppo sostenibile delle coste calabresi.

Obiettivi della legge

La modifica all'articolo 25 si rende necessaria per rispondere alla crescente esigenza di contrastare l'erosione costiera che, in alcune zone della Calabria, sta compromettendo l'integrità delle spiagge, mettendo a rischio la viabilità turistica e le attività economiche che su di esse si basano. Le attività turistiche lungo le coste calabresi, in particolare quelle legate al turismo balneare, sono fortemente influenzate dalla presenza di arenili ben mantenuti e facilmente fruibili. La necessità di realizzare interventi di ripascimento stagionale delle spiagge è quindi prioritaria, non solo per la difesa ambientale, ma anche per il sostentamento del settore turistico regionale, che rappresenta una fonte di reddito fondamentale per molte comunità locali.

L'obiettivo di questa legge è dunque:

- Supportare gli operatori turistici, in particolare i concessionari demaniali, che necessitano di poter ripristinare tempestivamente le condizioni ottimali delle spiagge per garantire la fruizione balneare.



Consiglio regionale della Calabria

- Facilitare e accelerare l'approvazione degli interventi di ripascimento attraverso un processo semplificato, che preveda la collaborazione attiva tra i Comuni costieri, la Regione e i concessionari privati.
- Mantenere e rafforzare la sostenibilità ambientale degli interventi, assicurando che il ripascimento sia in linea con le normative ecologiche e rispetti la dinamica naturale delle coste.

Descrizione del nuovo articolo 25

La legge di modifica all'articolo 25 prevede misure volte a rendere più efficienti e rapidi gli interventi di ripascimento stagionale delle spiagge, responsabilizzando i Comuni e facilitando il coinvolgimento dei concessionari demaniali. Le principali disposizioni del nuovo articolo 25 sono:

- Competenze dei Comuni costieri: I Comuni costieri sono chiamati a partecipare attivamente alla promozione e al coordinamento degli interventi di ripascimento. Saranno responsabili dell'approvazione e della gestione degli interventi di ripascimento stagionale, nonché dell'approvazione degli interventi proposti dai concessionari demaniali, che dovranno presentare i progetti con relativi studi tecnici.
- Gestione della conferenza dei servizi da parte del Comune: La conferenza dei servizi per l'approvazione degli interventi di ripascimento sarà gestita dai Comuni costieri, che sono gli enti locali direttamente interessati alla gestione delle aree demaniali. I Comuni, infatti, hanno la responsabilità della pianificazione e della gestione delle politiche costiere, pertanto sono il soggetto più idoneo a convocare e coordinare la conferenza, con la partecipazione degli enti competenti, inclusi la Regione e gli altri soggetti coinvolti. Questo approccio facilita una gestione più diretta e mirata degli interventi, con tempi di risposta più rapidi per le esigenze dei concessionari e degli operatori turistici locali.
- Iter procedurale semplificato: Il procedimento di approvazione sarà semplificato, prevedendo la convocazione della conferenza dei servizi in modalità asincrona, che dovrà concludersi entro 90 giorni dal termine della convocazione. Il parere della Regione, ai sensi del regolamento di cui al decreto 15 luglio 2016, n. 173, verrà acquisito direttamente all'interno della conferenza dei servizi, accelerando così l'iter autorizzativo.
- Durata e ripetizione degli interventi: Le autorizzazioni per gli interventi di ripascimento avranno durata triennale, ma gli interventi potranno essere ripetuti



Consiglio regionale della Calabria

annualmente, senza necessità di una nuova autorizzazione, sempre che l'intervento rispetti il progetto autorizzato.

- **Compatibilità ambientale:** I progetti di ripascimento dovranno essere redatti nel rispetto delle normative ambientali e della dinamica naturale dei litorali, con l'obbligo di sottoporre i materiali utilizzati a campionamento e analisi secondo i protocolli definiti dall'Arpacal o da laboratori accreditati.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La legge non comporta oneri per il bilancio della Regione Calabria. Gli interventi di ripascimento saranno interamente finanziati dai concessionari privati delle aree demaniali, che si faranno carico delle spese per la realizzazione dei progetti. Inoltre, i costi relativi al campionamento e alle analisi dei materiali utilizzati per il ripascimento, nonché gli oneri istruttori, saranno a carico dei privati stessi. Anche le attività che ai sensi del nuovo articolo 25, comma 2, vengono attribuite ad ARPACAL saranno interamente a carico dei privati.

Con riferimento alle funzioni attribuite ai Comuni, si specifica che le stesse rientrano in quelle già previste dalla legge regionale n. 17/2005, ed in ogni caso le stesse verranno svolte dai medesimi Enti secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.

Gli oneri amministrativi a carico della Regione riguarderanno esclusivamente il rilascio del parere regionale, che sarà acquisito direttamente all'interno della conferenza dei servizi, gestita dal Comune costiero. La Regione non avrà alcun ruolo nella gestione della conferenza, ma parteciperà alla stessa per esprimere il parere sui progetti presentati. Detta attività, pertanto, non genera nuovi oneri a carico del bilancio regionale, rientrando tra le attribuzioni in capo al competente Dipartimento regionale. In sintesi, la legge non comporta un aggravio di spesa per la Regione Calabria, poiché tutti i costi (realizzazione dei progetti, campionamento, analisi) sono a carico dei privati, mentre la Regione avrà il compito di esprimere il parere tecnico necessario all'interno della conferenza dei servizi, senza dover sostenere alcun onere finanziario.

L'intervento normativo, pertanto, ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La legge consta di tre articoli:

Articolo 1 rubricato: "Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 17/2005"



Consiglio regionale della Calabria

Articolo 2 rubricato: "Clausola di invarianza finanziaria"

Articolo 3 rubricato: "Entrata in vigore"

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 17/2005. La disposizione ha carattere ordinamentale, atteso che gli oneri previsti saranno interamente a carico dei privati	//	//	//
2	L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 17/2005)

1. L'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Difesa delle coste e conservazione delle spiagge)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005), sono di competenza dei Comuni costieri, secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci:

a) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;

b) l'approvazione e l'esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

c) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge proposti dai soggetti privati, titolari della concessione demaniale antistante, per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi. L'iter di approvazione prevede:

1) la presentazione del progetto di ripascimento stagionale unitamente alla relazione tecnica, da redigere in conformità alle normative vigenti, da parte del concessionario, sia in forma singola che associata con altri concessionari operanti nello stesso Comune;

2) l'indizione, entro i successivi cinque giorni, fatta salva la sospensione dei termini per integrazione documentale, della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con chiusura della conferenza e rilascio dell'autorizzazione entro i successivi novanta giorni nel rispetto del medesimo articolo;

3) il rilascio, direttamente all'interno della conferenza dei servizi, del parere regionale di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'impatto



Consiglio regionale della Calabria

ambientale (VIA) e dell'autorizzazione ambientale ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 (Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini) da parte dei competenti uffici della Regione Calabria.

2. Le attività di campionamento e analisi dei materiali di escavo utilizzati, realizzate anche in forma associata da più operatori, sono effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal) o da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05.

3. L'autorizzazione all'esecuzione del ripascimento stagionale da parte dei privati ha la seguente durata, in conformità al d.m. 173/2016:

a) due anni in caso di utilizzo di sedimenti interni ai porti non turistici o imboccature portuali per volumi superiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione completa, prorogabile di un solo anno previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei due anni;

b) tre anni in caso di utilizzo di sedimenti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali per volumi inferiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione semplificata, prorogabile di due anni previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei tre anni;

c) rimane applicabile la replicabilità annuale degli interventi per un massimo di dieci anni, ai sensi del paragrafo 3.1.2 del Capitolo 3 dell'Allegato tecnico del d.m. 173/2016, in caso di piccoli interventi di ripascimento strutturale che comportano un apporto complessivo annuo di sedimenti marini inferiore a 5.000 mc.

4. I progetti di cui all'articolo 96, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) sono elaborati tenendo conto delle attività economiche esercitabili e nell'ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero, nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.

5. L'approvazione dei progetti è effettuata tramite conferenza dei servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione, a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati, il Genio civile opere marittime e ogni altra amministrazione competente.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art.2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).